

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SALVIA, relatore. Onorevoli colleghi. La Commissione che ha studiato questo disegno di legge sulle modificazioni alla legge del 1887 sui titoli al portatore, rappresentanti depositi bancari, fu indotta fin dalla prima riunione a estendere il campo dei suoi studi, in vista di un movimento molto importante che proveniva dal campo vivo dei traffici, circa gli inconvenienti che si riscontrano giorno per giorno in tema di smarrimenti e di furti dei titoli al latore.

La principale delle preoccupazioni del ceto mercantile, in questo argomento, si riferiva specialmente alla condizione dell'avente diritto al titolo, quando per caso non dimostrava, in quella maniera apposita come avesse perduto il possesso del titolo nel caso di smarrimento, nel caso di irreperibilità, quando cioè mancava la prova della distruzione del titolo. In tale caso all'avente diritto era tolta la possibilità di conseguire la prestazione rappresentata dal titolo, mentre d'altra parte si veniva a stabilire una forma di indebito arricchimento da parte dell'istituto emittente. Siffatti casi spesseggiavano, e poichè la giurisprudenza non sempre risolveva le diverse controversie, a fil di logica, si presentava la necessità di dare una soluzione in via legislativa.

Mentre il fatto dello smarrimento dei libretti delle casse di risparmio e di conto corrente appariva disciplinato dalla legge; il fatto dello smarrimento di altri titoli, egualmente al latore, restava abbandonato all'impero del diritto comune che non aveva disposizioni sul riguardo.

Di qui la necessità di disposizioni equitative, che pur salvaguardando il diritto degli aventi ragione per i titoli al portatore, impedissero un indebito arricchimento da parte dell'istituto emittente in caso di smarrimento.

Ma maggiore era l'interesse che spiegava presso i membri della Commissione la questione del terzo di buona fede, il quale veniva a subire una rivendica in tema di titoli rubati; poichè, e il Vivante ne fa fede, è cominciato a valere quest'uso, che nel caso di furto o di smarrimento di titoli al latore, le autorità di pubblica sicurezza inviano delle circolari, contenenti l'elenco dei numeri, e l'autorità giudiziaria pretende che questa trasmissione di nu-

meri rappresenti quasi il *tabù*, cioè la messa fuori commercio dei titoli al latore.

Ciascun elenco trasmesso all'agente di cambio, trasmesso ai cambia-valute, ed alle banche, dovrebbe rappresentare nella mente di alcuni giuristi quasi un impedimento a negoziare intorno ai titoli compresi in tale elenco.

Ora tutto ciò non solo non è consono ai concetti ispiranti il sistema del nostro diritto commerciale, ma non corrisponde ai diversi bisogni della pratica; e le proteste delle Camere di commercio e nel ceto mercantile erano sempre più insistenti e fitte al riguardo.

Si andava a ritroso nel sistema del nostro diritto privato, poichè fin dall'epoca in cui fu elaborato il codice vigente l'Aglierini, che propose il disposto dell'articolo 57, ebbe precisamente a significare che la rivendicazione non poteva essere ammessa per questi titoli al latore se non quando il terzo, contro il quale si istituiva la rivendicazione, si trovasse nel caso di mala fede, cioè a conoscenza del vizio della causa del possesso in colui che gli aveva trasmesso il titolo.

Noi non abbiamo la minima intenzione di favorire il ladro, o colui che si appropria della cosa trovata, ma vogliamo proteggere gli interessi dei terzi nelle mani dei quali i titoli al portatore sono passati.

Adottando principii diversi porteremo un inceppamento al commercio, che trova nella rapida trasmissione uno dei suoi elementi sostanziali, e obbligheremo i banchieri a non concludere alcun affare senza scorrere ogni volta una lunghissima serie di numeri; cosicchè non tarderebbero a moltiplicarsi quegli effetti di cui si lamentano oggi la sottrazione o lo smarrimento.

A questo concetto dell'Aglierini aderiva il ministro Mancini, che, ripetendo in parafrasi questo principio, sanciva, che appunto la rivendicazione solo fosse ammessa quando concorresse il caso di malafede nell'acquirente.

Ora non torniamo indietro nelle tendenze della giurisprudenza di oltre trenta anni, poichè se si ammettesse che la trascrizione dell'elenco dei numeri costituisca quasi una presunzione di malafede, si incepperebbe il movimento dei titoli al portatore molto più di quanto non sia inceppato quello degli immobili, con danno per terzi di buona fede.